

COMUNE DI PORDENONE

C.F. N. 80002150938

**SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO
PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI,
PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE
COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN VITO
AL TAGLIAMENTO.
LOTTO CIG N.**

* * * * *

Premesso:

- che con determinazione Dirigenziale n.....del.....”, venivano approvati gli atti di gara per l’affidamento riguardante la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie di cui sono titolari i comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento. L'ammontare globale della fornitura in parola, composto dalla somma delle forniture delle singole amministrazioni aderenti alla Convenzione, è previsto in Euro 14.160.000,00.

L’importo è stato suddiviso in tre lotti:

di cui Euro xxxxxx00 per il lotto n. ,

- che con gli atti di gara veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante il criterio prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- che con determinazione del Settore n. di data, sono stati approvati i verbali di gara per l’appalto in argomento ed il lotto n.

è stato affidato alla ditta, con sede in per il corrispettivo complessivo di euro.....;

- che sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione, ai controinteressati, del provvedimento di aggiudicazione;

- che la ditta appaltatrice risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- che la ditta ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la dichiarazione circa la propria composizione societaria e quanto ivi previsto e che si trova depositata agli atti del Comune;

- che, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, di data, depositato agli atti del Comune di Pordenone, la ditta suindicata è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Tutto ciò premesso, ratificato e ritenuto parte integrante del presente atto.

1), nella sua qualifica di Dirigente del Settore "....." in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pordenone dà e concede alla ditta con sede in, nella persona del suo,, che accetta l'affidamento fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento lotto n. di cui al Capitolato d'Appalto e relativi allegati, approvati con la citata determinazione n..... del.....

2) L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità risultanti dalla seguente documentazione:

- Capitolato d'Appalto e relativi allegati, dichiarazioni rese, documenti ben noti alle parti e già sottoscritti per integrale accettazione in sede di gara, che si trovano depositati agli atti del Comune di Pordenone e si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati;
- Offerta economica della ditta di data, che si allega al presente atto al **sub A**).

La ditta appaltatrice dichiara di aver esaminato con accuratezza e massima diligenza i citati Capitolato d'Appalto con relativi allegati, e garantisce che l'esecuzione della fornitura sarà effettuata in conformità a quanto previsto nei suddetti elaborati.

3) Il corrispettivo dovuto dal Comune di Pordenone alla ditta appaltatrice per l'adempimento del presente contratto è fissato in complessivi Euro- (Euro) oltre all'I.V.A., alle condizioni tutte del citato Capitolato d'Appalto.

Per quanto riguarda gli altri enti aderenti gli stessi provvederanno autonomamente alla stipulazione di singoli contratti, nella forma di scritture private, per gli importi agli stessi ascrivibili.

La ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le informazioni previste dalla

normativa medesima. Il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pordenone) della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'importo fatturato dovrà essere al netto della ritenuta percentuale dello 0,5% (zero virgola cinque per cento).

Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell'affidamento, a seguito della verifica da parte dell'Amministrazione comunale della regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzia inadempimenti.

Il corrispettivo verrà corrisposto con periodicità mensile su presentazione di regolari fatture corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, secondo le modalità fissate all'art. 10 del Capitolato d'appalto.

4) La fornitura avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. In ogni caso il contratto avrà termine al raggiungimento dell'importo stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, anche se non decorso il termine predetto.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

5) La ditta appaltatrice, nell'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di mancata esecuzione, totale o parziale della fornitura, o di mancata corrispondenza della stessa ai requisiti richiesti verranno applicate le penali e disposizioni previste all'art. 9 del citato capitolato d'appalto.

6) Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora il Comune di Pordenone dichiari alla ditta aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura da parte dell'aggiudicatario, non dipendente da cause di forza maggiore;
- per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;

- per fallimento del soggetto selezionato;
- per subappalto non autorizzato;
- violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale dei singoli Comuni, approvato per quanto riguarda il di Pordenone con deliberazione giuntale n. 51/2014;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.

7) E' facoltà dei Comuni aderenti di recedere dal contratto, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, come previsto e con le modalità di cui all'art. 12 del capitolato.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

8) In applicazione alle disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Amministrazione pubblica. A tal fine la ditta appaltatrice dichiara di aver ricevuto copia del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone e regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, e di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal Codice stesso.

Le parti danno atto che ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter, “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

9) Nel caso si verificassero inadempimenti contrattuali, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, il Comune di Pordenone invierà formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare (anche rapportata alla gravità dell'inadempimento), nei limiti dell'art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse alla ditta alle quali la stessa non si uniforma entro il termine stabilito, il Comune procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite troverà applicazione il comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

10) A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, la ditta appaltatrice ha

costituito la cauzione definitiva, prescritta dall'art. 21 del disciplinare, mediante polizza fideiussoria n..... di data..... rilasciata da- dell'importo di Euro-, ridotto eventualmente del 50%, qualora la ditta stessa abbia presentato copia della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alla normativa nazionale ed europea, che il Comune accetta.

11) La ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che, in relazione all'espletamento della fornitura o ad altre cause ad esso connesse derivasse all'Amministrazione Comunale e/o a terzi in genere, compreso il personale della ditta aggiudicataria, si intenderà attribuito alla responsabilità della stessa senza riserve e/o eccezioni.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale è da intendersi esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi in genere e verso il personale impiegato nell'esecuzione della fornitura che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato, istruito e verso il quale dovrà essere osservata ogni disposizione di legge in merito a cura esclusiva della Ditta aggiudicataria.

12) il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E' vietata la cessione del contratto, pena la nullità dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice dei Contratti. Per l'eventuale cessione dei crediti vantati il Fornitore dovrà conformarsi a quanto disposto dall'art. 106 del Codice.

13) Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice

14) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento

(CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail segreteria.sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la ditta OneMore srl, mail onemore@gruppopk.com, pec onemore@pec.pratikasrl.com

Il presente contratto, redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto mediante versamento con modello F23), è soggetto ad IVA. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913 e successive modifiche ed integrazioni, la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

LA DITTA APPALTATRICE

.....

IL DIRIGENTE DI SETTORE

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 17/06/2020 14:45:31

IMPRONTA: 717DAB206A411446C343FD0A2BC9300AA4F0B3CA4C7D686664E69EA7FF643159
A4F0B3CA4C7D686664E69EA7FF643159F892E4755670BC185633E77C9FDE4E84
F892E4755670BC185633E77C9FDE4E84AE72277B961266CC78D21ECEFA0CA419
AE72277B961266CC78D21ECEFA0CA419B57E1637355FC859C35EEDF5675748CC